

Il Giudice, Alfredo Matteo Sacco, ha pronunciato la seguente

sulla causa di primo grado 27776 RGC 2016 vertente

██████████ in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in ██████████, IT-
██████████, 18 presso gli avvocati (██████████, DALLA ██████████, ██████████@gorniciavocazionia.org),
Antonio M. De Filippi (██████████, antoniofilippi@gorniciavocazionia.org), ritualmente officiati

e

~~Agenzia di Ricerche~~ ~~Ricerca e Sviluppo~~ ~~spazio Equitalia Sud spa), la persona~~
 del Presidente ~~pia, Leonardo P.~~, ~~Viale Garibaldi Roma, 19,~~ presso
 l'avvocato ~~Gioia Vaccari~~ ~~(telefono)~~ ritualmente officiata

Agente delle Finanze, in possesso del Diversity, è domiciliato in Roma, Via dei
Fratelli, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
ufficiata ex lege

Rai - Radiotelevisione Italiana spa in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi, 16 presso l'indirizzo professor
Giuseppe Consolo (studioconsolo@pec.studioconsolo.it.), ritualmente officiato

risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale

conclusioni come da atti e verbali processuali

in decisione nell'udienza del 15 novembre 2018 con i termini di legge

fatto è diritto

La A.T. s.r.l. ha agito per essere risarcita dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle convenute, ciascuna nel

di legge
TRIBUNALE DI ROMA
Città
REGISTRAZIONE
A DEBITO

proprio ambito di attribuzioni, nello svolgimento o a causa dello svolgimento di una gara per la fornitura alla Rai - Radiotelevisione Italiana - di servizi (comprensivi di personale operante) di facchinaggio, di trasporto, di archiviazione.

L'allora ~~Equitalia SpA~~ si è costituita in giudizio eccependo la carenza della giurisdizione ordinaria per appartenere la cognizione della controversia al TAR Lazio, eccependo la verificata decadenza dall'azione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 104 del 2010, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

L' ~~Agenzia delle Entrate~~ si è costituita in giudizio contestando in esito a plurimi profili la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

La Rai - Radiotelevisione Italiana - si è costituita in giudizio contestando in esito a plurimi profili la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

Esaurita la fase istruttoria, nell'udienza del 15 novembre 2018 sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini defensionali previsti nell'articolo 190 cpc.

La domanda attorea è risultata del tutto infondata e deve, pertanto, essere integralmente rigettata.

Invero la ~~ATCOMO~~ srl ha partecipato alla gara d'appalto di servizi bandita dalla Rai - Radiotelevisione Italiana - in data 23 aprile 2014 risultando tra le migliori offerenti come da verbale del 26 febbraio 2015.

In data 8 maggio 2015 la Rai - Radiotelevisione Italiana - spa ha chiesto all' ~~Agenzia delle Entrate~~ la certificazione di regolarità fiscale.

In data 7 maggio 2015 la ~~ATCOMO~~ srl, a conferma della propria situazione di non regolarità tributaria, ha richiesto la riattivazione di alcune rateizzazioni (come da relazione e documenti allegati al fascicolo dell' ~~Agenzia delle Entrate~~).

All'esito della risposta negativa ottenuta in data 4 giugno 2015, ha proceduto in data 8 luglio 2015 a disporre l'esclusione della ~~ATCOMO~~ srl dalla gara.

Il provvedimento di esclusione dalla gara non è stato impugnato dalla ~~ATCOMO~~ srl come pure non è stato impugnato dalla stessa ~~ATCOMO~~ srl il provvedimento sanzionatorio adottato dall' ~~ATCOMO~~ in data 5 maggio 2016 (0071475 VIG USAN) all'esito della comunicazione inviata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana - spa in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'attrice in punto di regolarità fiscale.

Vero è che le acquiescenze della parte attrice all'esclusione dalla gara e alla sanzione irrogata dall'ANAC non assumono valenza preclusiva della proposizione della domanda in esame ma è altrettanto vero che non contribuiscono a determinare un contesto istruttorio favorevole all'accoglimento della domanda stessa.

La ~~A.T.O.M.O.~~ srl ha lamentato di essere stata ingiustamente esclusa dalla gara a causa delle concorrenti illecite condotte delle tre convenute che non avrebbero considerato regolare la sua posizione tributaria malgrado l'ottenimento dei provvedimenti di rateizzazione dei debiti fiscali.

La doglianza attorea non trova riscontro nelle emergenze processuali.

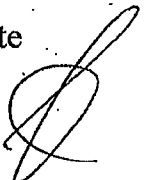
Come già rilevato, non risultano impugnati né il provvedimento di esclusione dalla gara (motivato dalla dichiarazione fiscale non veritiera) né il provvedimento sanzionatorio adottato dall'ANAC (in esito alle dichiarazioni non veritiere rese in sede di gara) e, soprattutto, risulta incontrovertibilmente dimostrata la rilevante esposizione della ~~A.T.O.M.O.~~ srl nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Sul punto deve essere osservato che l'eventuale rateizzazione dei debiti tributari non muta in alcun modo l'assetto soggettivo del rapporto poiché il contribuente rimane debitore dello Stato che a sua volta rimane creditore, rilevando l'eventuale rateizzazione esclusivamente in ordine alle modalità estintive dell'obbligazione e in ordine alla quantificazione degli accessori.

La sussistenza e la rilevanza del debito tributario non vengono meno in caso di rateizzazione e, in proposito, il richiamo della Difesa attorea al principio del "*non riscosso come riscosso*" risulta del tutto inconferente poiché tale principio è stato cancellato dall'ordinamento con il D.Lgs. 37 del 1999.

In ogni caso, nella vicenda in esame, a carico della Società attrice risultavano sia ingenti debiti tributari non oggetto di rateizzazione sia ulteriori debiti tributari oggetto di rateizzazione e, ciò malgrado, non pagati (si vedano ancora la relazione e i documenti allegati al fascicolo dell'~~Agenzia delle Entrate~~).

Pertanto risultando la ~~A.T.O.M.O.~~ srl gravata anche di debiti portati da cartelle di pagamento mai interessate da istanze e provvedimenti di rateizzazione deve essere esclusa in radice la sussistenza di condotte illecite imputabili alle tre parti convenute o, comunque, la sussistenza di condotte illecite idonee ad arrecare danno.



4